

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO NAZIONALE

III^o SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 101/CSA

(2018/2019)

Si dà atto che la Corte Sportiva d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 22 febbraio 2019, ha adottato le seguenti decisioni:

I COLLEGIO

Avv. Italo Pappa - Presidente; Avv. Maurizio Borgo, Prof. Paolo Tartaglia - Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

1. RICORSO DEL S.S.D. REAL RIETI AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 3.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA ITALSERVICE C5/REAL RIETI DEL 27.01.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 599 del 01.02.2019)

2. RICORSO DEL S.S.D. REAL RIETI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.04.2019 INFLITTA AL CALC. SIMONATO CORDEIRO JULIO CESAR SEGUITO GARA ITALSERVICE C5/REAL RIETI DEL 27.01.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 599 del 01.02.2019)

La C.S.A., riuniti preliminarmente i ricorsi nn. 1 e 2 come sopra proposti dalla società S.S.D. Real Rieti di Rieti li respinge.

Dispone addebitarsi le tasse reclamo.

3. RICORSO DELL'A.S.D. TROINA AVVERSO LE SANZIONI:

- **SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALC. MOUDOUMBOU DIDIBA JOSS;**
- **SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALC. POLIZZI GIUSEPPE;**

INFLITTE SEGUITO GARA CITTÀ DI GELA/TROINA DEL 3.02.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 86 del 6.02.2019)

La C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Troina di Troina (Enna) dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4. RICORSO DELL'A.S.D. CITTA' DI GRAGNANO AVVERSO LE SANZIONI DELL'AMMENDA DI € 2.500,00 + 1 GARA A PORTE CHIUSE INFLITTE SEGUITO GARA CITTÀ DI GRAGNANO/AUDACE CERIGNOLA DEL 3.02.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 86 del 6.02.2019)

La C.S.A., respinge il ricorso, come sopra proposto dalla società A.S.D. Città di Gragnano di Gragnano (Napoli)

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

II COLLEGIO

Avv. Italo Pappa - Presidente; Avv. Daniele Cantini, Prof. Vincenzo Fortunato - Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

5 RICORSO DELL'A.S.D. PINETO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 1.200,00 INFLITTA SEGUITO GARA SANTARCANGELO/PINETO DEL 2.02.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 86 del 6.02.2019)

La C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso, come sopra proposto dalla società A.S.D. Pineto Calcio di Pineto (Teramo) ridetermina la sanzione dell'ammenda a € 800,00.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.

6. RICORSO DELL'A.S.D. CJARLINS MUZANE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19 INFLITTA AL CALC. CIMMINO GIOVANNI SEGUITO GARA CIARLINS MUZANE/TAMAI DEL 02.02.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 52 del 06.02.2019)

La C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Cjarlins Muzane di Carlino (Udine) riduce la sanzione della squalifica a 3 giornate effettive di gara.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.

7. RICORSO DEL F.C. FORLÌ S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 800,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA FORLÌ S.R.L./VASTESE CALCIO 1902 DEL 3.02.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 86 del 6.02.2019)

La C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società F.C. Forlì S.r.l. di Forlì.
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

8. RICORSO DEL S.S.D. A.R.L. CITTA' DI SESTU C5 AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 300,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA PETRARCA CALCIO/CITTÀ DI SESTU DEL 01.02.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 606 del 05.02.2019)

La C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. A.r.l. Città di Sestu C5 di Sestu (Cagliari).
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

III COLLEGIO

Avv. Italo Pappa - Presidente; Avv. Paolo Del Vecchio, Avv. Daniela Morgante - Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario

9. RICORSO DELL'A.S.D. VICENZA C5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA A.S.D. VICENZA C5/A.S.D. FUTSAL ATESSINA DEL 12.01.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 626 del 07.02.2019)

La C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Vicenza C5 di Vicenza.
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

10. RICORSO DELL'A.S.D. TROINA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL SIG. BONCORE GIUSEPPE SEGUITO GARA TROINA/CITTÀ DI MESSINA DEL 10.02.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 95 del 13.2.2019)

La C.S.A. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Troina di Troina (Enna) riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.

11. RICORSO DELLA L.R. VICENZA VIRTUS AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 200,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 15 SERIE C L.R. VICENZA/RAVENNA DEL 10.02.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 86/Campionali Giovanili del 12.02.2019)

La C.S.A. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società L.R. Vicenza di Vicenza annulla la sanzione inflitta.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

12. RICORSO DELL'A.S.D. CANNARA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CAL. CIURNELLI ALESSIO SEGUITO GARA CANNARA/SERAVEZZA POZZI DEL 13.02.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 96 del 14.2.2019)

La C.S.A. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Cannara di Cannara (Perugia) riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

13. RICORSO DEL CALC. LUCIANI TIZIANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA LADISPOLI S.R.L./APRILIA RACING CLUB S.R.L. DEL 13.02.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 96 del 14.2.2019)

La C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Luciani Tiziano.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Italo Pappa

Pubblicato in Roma il 22 febbraio 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina